



MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO

Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 34 del 01/10/2020

Oggetto: Istituzione del divieto di transito temporaneo in via Carrozzeri a Monteoliveto, nel tratto compreso tra Calata Trinità Maggiore e vico II Gravina, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza agli alunni dell'I.C. Foscolo-Oberdan per tutta la durata dell'anno scolastico

Il Funzionario P.O. di Alta Professionalità

giusta delega di funzioni dirigenziali conferite con D.D. n°11 del 24/06/2019 e n°31 del 18/09/2019

Premesso che :

- Con nota del 30/09/2020 il Dirigente Scolastico dell'I.C. Foscolo Oberdan ha rappresentato la necessità di procedere alla chiusura al traffico veicolare di via Carrozzeri a Monteoliveto, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza agli alunni dell'I.C. Foscolo-Oberdan, per tutta la durata dell'anno scolastico;

Considerato che :

- Stante l'urgenza del provvedimento si è informato per le vie brevi il Dipartimento Sicurezza U.O. Avvocata, sul dispositivo di traffico richiesto ;

Ritenuto che :

- Per le motivazioni su esposte è necessario provvedere all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo, specificato nella parte dispositiva del presente atto;

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Istituire :

- Il divieto di transito veicolare temporaneo in via Carrozzeri a Monteoliveto, nel tratto compreso tra Calata Trinità Maggiore e vico II Gravina dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
Dal citato divieto sono esclusi :
 - i veicoli delle Forze dell'ordine;
 - i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
 - i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;
 - i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
 - gli aventi titolo diretti ai passi carrabili in via Carrozzeri a Monteoliveto;

Il presente dispositivo entra in vigore dal momento dell'apposizione della segnaletica verticale consistente in un segnale di divieto di transito in via Carrozzeri a Monteoliveto, incrocio Calata Trinità Maggiore e ad incrocio vico I Gravina, recante pannello integrativo "nei giorni di attività scolastiche dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 eccetto veicoli autorizzati".

Il tutto come da verbale di sopralluogo allegato alla presente Ordinanza di cui è parte integrante. Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Funzionario PO di Alta Professionalità

Ing. Valerio Esposito